

U.C.I.
UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE

REGOLAMENTO DELLO SPORT CICLISTICO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
(versione 01.05.2014)

1. Il presente Regolamento U.C.I. dello sport Ciclistico (di seguito "Regolamento") è applicabile a tutte le corse ciclistiche.
Ciononostante, le Federazioni Nazionali possono, all'interno del loro regolamento nazionale applicabile alle corse iscritte nel proprio calendario nazionale, regolare le disposizioni contrassegnate da (N) nel presente Regolamento.
In mancanza di un regolamento nazionale, gli organizzatori delle prove iscritte nel calendario nazionale si sforzeranno di rispettare le disposizioni in questione per quanto possibile e secondo le circostanze.
2. *Le disposizioni in carattere corsivo si applicheranno unicamente durante i Campionati del Mondo e, a seconda dei casi, durante i Giochi Olimpici.*
3. Le Federazioni Nazionali devono includere il presente Regolamento quando pubblicheranno le loro norme, le quali inoltre prevedranno espressamente una clausola attestante che il Regolamento UCI è loro parte integrante.
4. Una disposizione speciale del Regolamento costituirà una deroga ad ogni disposizione generale con la quale dovesse risultare incompatibile.
5. La partecipazione ad un evento ciclistico, a qualunque titolo avvenga, implica l'accettazione di tutte le disposizioni regolamentari ad esso applicabili.
6. L'U.C.I. non può essere ritenuta responsabile per qualsivoglia infrazione alla legge compiuta in relazione con lo sport ciclistico anche nel caso in cui il presente Regolamento venisse invocato per giustificare tale infrazione.
7. Nel presente Regolamento viene usato il genere maschile con riferimento ad ogni persona fisica unicamente per ragioni di semplicità. Esso è utilizzato quindi per indicare entrambi i generi maschile e femminile.
8. La parola "corridore" indica sia un uomo che una donna praticanti una specialità ciclistica disciplinata dal presente Regolamento anche se in alcune discipline è abitualmente utilizzato un altro termine.
9. Salvo disposizione contraria, le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito web dell' U.C.I.
(articolo introdotto il 01.01.09)
10. Nell'ambito del diritto applicabile ed in attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal Regolamento, l'U.C.I. ha il diritto di procurarsi da terzi, raccogliere, conservare ed elaborare i dati personali e sensibili dei titolari di licenza e di comunicarli a qualsivoglia soggetto terzo autorizzato (per posta, fax o e-mail).
(articolo introdotto il 01.01.09)
11. In caso di discrepanza tra il testo in lingua inglese e quello in lingua francese, farà fede il testo nella lingua originale.
12. La lingua originale per i differenti titoli del Regolamento è individuata come di seguito:

Disposizioni preliminari		Francese
Costituzione dell'U.C.I.		Francese
Parte 1	Organizzazione Generale	Francese
Parte 2	Strada	Francese
Parte 3	Pista	Inglese
Parte 4	Mountain Bike	Inglese
Parte 5	Ciclocross	Inglese
Parte 6	Bmx	Inglese
Parte 7	Trials	Inglese

Parte 8	Ciclismo da sala	Francese
Parte 9	Campionati del Mondo	Francese
Parte 10	Campionati Continentali	Francese
Parte 11	Giochi Olimpici	Francese
Parte 12	Discipline e Procedure	Francese
Parte 13	Sicurezza e condizioni dello sport	Francese
Parte 14	Regole Anti Doping per l'U.C.I.	Inglese
Parte 15	Ciclismo per tutti	Inglese
Parte 16	Paraciclismo	Inglese

(testo modificato al 25.09.08; 18.06.10; 30.09.10; 1.05.14)